

Entro il 29 maggio va depositato l'atto di rinnovo delle cariche sociali in Cdc

DI CINZIA DE STEFANIS

Entro il 29 maggio gli amministratori delle società di capitali sono chiamati a depositare telematicamente presso il registro delle imprese la delibera con la quale vengono rinnovate le cariche sociali. Se con la medesima delibera, l'assemblea ha proceduto - oltre che all'approvazione del bilancio avvenuta il 29/4/2012 - anche al rinnovo o alla riconferma delle cariche sociali, occorre effettuare un duplice deposito della stessa con due distinte modalità:

- copia informatica del verbale di assemblea - con l'indicazione del nome e cognome per esteso del Presidente e del Segretario - e con le diciture relative alla conformità all'originale agli atti della società e all'assolvimento dell'imposta di bollo, firmata digitalmente dall'amministratore e trasmessa per via telematica unitamente al bilancio di esercizio per il deposito di quest'ultimo presso il Registro delle imprese;
- un'altra copia del verbale, sempre con le diciture di cui sopra e firmata digitalmente, deve essere trasmessa per via telematica unitamente al modello S2 per la richiesta d'iscrizione nel Registro delle imprese delle modificazioni intervenute nell'ambito delle cariche sociali. Pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal nuovo articolo 2630 c.c. E con l'articolo 9, 5° comma, della legge 11 novembre 2011, n. 180 con il quale sono stati dimezzati gli

NUOVI IMPORTI LEGATI ALL'OMESSO DEPOSITO DELLA DELIBERA DI RINNOVO O RICONFERMA CARICHE SOCIALI (LEGGE 11/11/2011 N. 180)

ADEMPIMENTO	L'IMPORTO SANZIONE	L'IMPORTO DEL PAGAMENTO LIBERATORIO
Deposito di denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza	Minimo: euro 34,33 Massimo: euro 344,00	euro 68,66
Deposito di denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza	Minimo: euro 103,00 Massimo: euro 1.032,00	euro 206,00

AVVERTENZE: agli importi sopra riportati vanno aggiunte le spese di notifica di importo variabile da euro 5,16 a 15,00 (tale importo può variare da Camera a Camera).

importi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le omesse denunce, comunicazioni e depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese (si è passati infatti dagli importi di 206,00 e di 2.065,00 a euro 103,00 a 1.032,00 euro). Se il deposito della delibera avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti (29 maggio), la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo, e quindi da un minimo di 34,33 euro fino ad un massimo di 344,00 euro. Naturalmente, rimane valido il principio dettato all'art. 16 della legge n. 689/1981, secondo il quale, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, è consentito al trasgressore di

scegliere, per il pagamento della sanzione l'importo più conveniente tra il doppio della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento. Per cui, l'importo ridotto sarà fissato in 206,00 euro. La sanzione si applica a tutte le persone che concorrono alla violazione amministrativa (esempio tutti gli amministratori di una società). Si ricorda, inoltre, che la società è obbligata in solido con gli autori della violazione al pagamento della somma dovuta (art. 6 della legge 689/1981) ove i soggetti a cui la stessa è comminata, non provvedano al pagamento dovuto.